

Contratto per la fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1

microscopio operatorio occorrente all'UOC Neurochirurgia

dell'Ospedale Viterbo. CIG 8177238644

L'anno 2020, il giorno __, del mese di _____, i rappresentanti delle parti,

sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell'art. 24

del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice Amministrazione Digitale":

AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito denominata per

brevità "Azienda"/"Amministrazione" "Stazione Appaltante" "Committente"

"ASL") – Partita IVA 01455570562 nella persona del Suo Legale

Rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.ssa Daniela

DONETTI, nata a Parma il 16-1-1969 e domiciliata per la carica in Via

Enrico Fermi, 15 - 01100 VITERBO;

e la Ditta Sede Legale Via, ..

– (:) P.I. n. (di seguito denominata per brevità

"Aggiudicatario" "Ditta aggiudicataria" "Fornitore"), iscritta alla Camera di

Commercio di, e rappresentata

dal, nat: a (:)

il C.F., domiciliata per la carica

presso la sede legale, in qualità di come

risultante, a conoscenza delle parti e agli atti (**ALLEGATO N° 1**

Copia Carta d'Identità N°) convengono a quanto di seguito

riportato:

PREMESSO

! Che con Deliberazione DG n. del è stata autorizzata

l'indizione, di una procedura di gara telematica in ambito comunitario, ai

	sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta all'affidamento	
	della fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1 microscopio operatorio	
	occorrente all'UOC Neurochirurgia Ospedale Viterbo, per un importo	
	complessivo posto a base d'asta di € 245.901,64 - IVA esclusa.	
-	Che con deliberazione DG n. del è stata aggiudicata	
	alla ditta la procedura di gara di cui trattasi,	
	per un importo complessivo di € - Iva esclusa, per la fornitura	
	ed installazione chiavi in mano di n. 1 microscopio operatorio	
	dettagliatamente configurato come da offerta economica n.	
	del, allegata in copia al presente atto che ne forma parte	
	integrante e sostanziale, (ALLEGATO N° 2 – Offerta Economica	
	n. del).	
-	Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, ovvero il	
	Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Oneri, l'offerta tecnica e tutta la	
	documentazione di gara, risultano loro noti e agli stessi fanno espresso	
	riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, <u>anche</u>	
	<u>se non totalmente allegati;</u>	
-	Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad	
	integrare il contratto ed ha, altresì, fornito regolare cauzione definitiva a	
	mezzo polizza fideiussoria n. del rilasciata	
	da, per una somma garantita di € e con validità sino al	
 (ALLEGATO N°3 – Copia Polizza n.	
	del + Certificazioni).	
-	Eventuale avvio in urgenza ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e smi. __	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente appalto è l'attivazione di un contratto per la fornitura ed installazione chiavi in mano, in regime di acquisto, di n. 1 microscopio operatorio occorrente all'UOC Neurochirurgia dell'Ospedale Belcolle in Viterbo.

Si precisa, inoltre, che la fornitura di tutte le apparecchiature dovrà essere del tipo "chiavi in mano" e, quindi, comprensiva di lavori impiantistici etc., di allacciamenti, di ogni componente, di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare necessario per l'installazione e per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle apparecchiature stesse, dettagliatamente configurate come da offerta economica n. del, come specificato nell'ALLEGATO N° 2, e nel rispetto di quanto stabilito all'ART. 2 del Capitolato Speciale d'Oneri - "Descrizione dettagliata delle prestazioni".

ART. 2 - AMMONTARE DELLA FORNITURA E DURATA DELLA GARANZIA

L'ammontare della fornitura è fissato in € + iva esclusa.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla

risoluzione del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare per sostituzioni o acquisti ex novo di medesimi apparecchi ovvero di parti e componenti degli stessi, nonché in base alle esigenze aziendali connesse a potenziali modifiche organizzative e sanitarie di servizi già esistenti ovvero nuove aperture di reparti e/o servizi sanitari. La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore di aggiudicazione.

La durata del periodo di garanzia sulle apparecchiature oggetto d'appalto sarà pari a 24 mesi full risk (o maggior periodo se proposto in gara dall'Aggiudicatario), con decorrenza dalla data del collaudo tecnico di accettazione riportante esito positivo.

L'ASL si riserva la facoltà di procedere all'annullamento della gara nel caso in cui, prima dell'aggiudicazione della gara stessa, CONSIP stipuli una convenzione per l'acquisto oggetto d'appalto oppure detto acquisto sia disponibile sul Me.Pa., senza che le Ditte offerenti abbiano nulla a pretendere.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

ART. 3 –PERIODO DI PROVA

La ASL si riserva un periodo di prova di 3 mesi dopo il collaudo definitivo,

per accertare la rispondenza delle apparecchiature e di quant'altro fornito a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. Se le apparecchiature non dovessero funzionare correttamente ovvero non dovessero corrispondere a quanto dichiarato in offerta ovvero non dovessero soddisfare le esigenze cliniche della Asl e, dunque, in caso di esito negativo della prova, la scrivente Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio e senza riconoscere all'Affidatario alcun corrispettivo.

ART. 4 – LUOGO DI CONSEGNA

Le apparecchiature dovranno essere fornite ed installate “chiavi in mano” presso l'UOC Neurochirurgia dell'Ospedale Belcolle in Viterbo sito in Strada Sammartinese km. 3, 01100 Viterbo VT.

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA / COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare ed installare chiavi in mano tutte le apparecchiature, nessuna esclusa, entro 30 giorni solari dalla stipula del contratto, salvo tempistiche migliorative dichiarate in sede di gara.

I relativi collaudi funzionali e di sicurezza dovranno concludersi entro i predetti 30 giorni solari dalla data di stipula del contratto, salvo tempistiche migliorative dichiarate in sede di gara dall'Aggiudicatario.

Le date dei collaudi, da eseguirsi in contraddittorio, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione e dovranno avvenire alla presenza dei referenti della stessa (trattasi delle UU.OO. di Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile e Neurochirurgia P.O. di Viterbo).

L'esito positivo dei collaudi dovrà essere attestato da appositi certificati.

Dalla data del collaudo positivo decorrerà la garanzia, per la durata offerta in

	gara dall'Aggiudicatario.	
	Analoga procedura di collaudo dovrà essere rispettata anche nel caso di sostituzione temporanea o definitiva dell'apparecchiatura.	
	L'Aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese le strumentazioni non accettate al collaudo entro 24 ore lavorative dalla data del verbale di collaudo o della comunicazione con cui l'Amministrazione Appaltante comunica il rifiuto del collaudo.	
	I collaudi dovranno verificare la sussistenza di tutte le condizioni e certificazioni previste dal capitolato speciale d'onere e dal Disciplinare di Gara e, comunque, certificare la funzionalità di ogni strumentazione e apparecchiatura, la corrispondenza all'offerta e la corrispondenza alle norme CEI vigenti ed a quelle di cui al D.L.vo n. 37/2010, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.	
	È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna, collaudo, ritiro e sostituzione, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.	
	<u>ART. 6 – FORMAZIONE</u>	
	Durante il periodo di installazione e attivazione delle apparecchiature, l'Aggiudicatario dovrà inviare gratuitamente, in luogo, tecnici specializzati che dovranno fornire al personale medico, tecnico e sanitario dell'Azienda i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale della Asl. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale addetto un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.	

ART. 7 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E STRUMENTALE

Nel caso in cui, in corso di vigenza contrattuale di cui alla garanzia offerta, l'Appaltatore dovesse porre in commercio aggiornamenti relativi alle componenti hardware e/o software delle apparecchiature offerte, migliorativi per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc., sarà tenuto ad informare l'Amministrazione Appaltante ed a sostituire od integrare (qualora accordato dall'Azienda USL medesima e previa sua autorizzazione) le parti hardware esistenti e/o il software, fermo restando tutte le condizioni di fornitura stabilite nel contratto di gara e senza oneri e costi aggiuntivi per questa S.A..

ART. 8 - ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE / ONERI,

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dovrà erogare un servizio di manutenzione *full risk* e di assistenza tecnica, comprensivo di tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, per un periodo di 24 mesi (o maggior periodo se offerto in gara dalla Ditta) a decorrere dalla data del collaudo tecnico di accettazione riportante esito positivo.

Durante l'anzidetto periodo di garanzia dovrà altresì essere assicurato il perfetto e costante funzionamento delle Apparecchiature fornite.

In particolare, l'Appaltatore su tutte le Apparecchiature di cui alla lettera A), comprensive di periferiche, accessori, parti di ricambio, nonché di ogni altro componente che dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle attrezzature stesse, dovrà garantire le seguenti prestazioni, pena l'applicazione delle penali previste più avanti:

1. Manutenzione Programmata, in numero non inferiore a 2/anno o in numero maggiore secondo le indicazioni del costruttore;

	2. interventi di Manutenzione Correttiva in numero illimitato, da effettuarsi	
	entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque entro e non oltre 12 ore	
	lavorative dalla chiamata, finalizzati alla riparazione guasti o malfunzionamenti da	
	qualsiasi causa determinati (i.e., difetti di fabbrica, cattivo utilizzo, imperfezione	
	nell'installazione/montaggio, ecc...);	
	3. della fornitura di parti, componenti ed accessori di scorta secondo la	
	normativa vigente in materia;	
	4. in caso di guasto o malfunzionamento che, per qualsiasi ragione, dovesse	
	comportare un'interruzione del funzionamento superiore a 24 ore lavorative,	
	sostituzione dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa), con altra di uguali	
	caratteristiche entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque entro e non oltre	
	24 ore lavorative dalla chiamata;	
	5. degli aggiornamenti tecnologici o nuove versioni di programma sulle	
	apparecchiature offerte;	
	6. dell'addestramento all'utilizzo della strumentazione per il personale	
	aziendale.	
	L'Azienda, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere la sostituzione	
	dell'Apparecchiatura (o di una o più parti di essa) anche in caso di guasti o	
	malfunzionamenti frequenti e ripetuti.	
	Tutte le opere necessarie alla messa in funzione delle apparecchiature, nulla	
	escluso, compreso il trasporto, l'installazione e la posa in opera sono a carico	
	dell'Appaltatore.	
	Saranno altresì ad integrale carico dell'Affidatario gli oneri e le prestazioni	
	seguenti:	
	ove necessario, l'adeguamento dei locali nonché la realizzazione delle opere	

	murarie ed impiantistiche propedeutiche alla consegna ed installazione	
	“chiavi in mano” delle apparecchiature;	
	1) l'approntamento di eventuali opere provvisorie quali ponteggi,	
	impalcature, mezzi di sollevamento e quant'altro possa occorrere per	
	l'installazione in opera di tutte le forniture, compresa la relativa assistenza	
	muraria ed il ripristino delle strutture e opere di finitura degli ambienti da	
	attrezzare che risultassero danneggiati durante il corso delle operazioni;	
	2) l'installazione delle apparecchiature e delle strumentazioni presso i siti	
	individuati dalla ASL, assicurando la compatibilità con i supporti e con la	
	preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche;	
	3) la perfetta efficienza delle apparecchiature per l'intera durata contrattuale	
	che decorrerà dalla data dell'ultimo collaudo positivo;	
	4) la responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al	
	Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza	
	nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;	
	5) l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di	
	ogni attrezzatura fornita;	
	6) la responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni	
	tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli	
	industriali, marchi e diritti d'autore;	
	7) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle	
	assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti	
	collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro,	
	come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e	
	l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.	

	L'Aggiudicatario è tenuto inoltre a garantire, ai sensi di legge, che i prodotti	
	forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi	
	che li rendano inidonei allo specifico utilizzo.	
	È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare le tempistiche di	
	intervento/consegna/sostituzione sopra espresse, pena l'applicazione delle	
	penali di seguito dettagliate.	
	<u>ART. 9 - ORDINI, FATTURAZIONI, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI</u>	
	L'Appalto è finanziato con fondi aziendali.	
	Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura	
	fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività	
	descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle	
	prescrizioni contrattuali, valedoli anche per tutta la durata del periodo di garanzia, e	
	sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.	
	Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Azienda per effetto	
	dell'esecuzione del Contratto.	
	Il pagamento avverrà dietro emissione di apposita fattura.	
	Ai sensi del D.M. 55/2013 la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in	
	formato elettronico:	
	CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK	
	DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE	
	VITERBO	
	L'Aggiudicatario dovrà obbligatoriamente riportare nella fattura il riferimento del	
	buono d'ordine meccanografico che sarà emesso da questa Amministrazione per usi	
	interni e notificato all'impresa, gli estremi della Deliberazione Asl di aggiudicazione,	
	il numero del d.d.t. ed il CIG identificativo della gara.	

	La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto	
	dell'Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. La relativa fattura,	
	da parte dell'Aggiudicatario, potrà essere emessa solo ad avvenuto collaudo con esito	
	positivo. I termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non	
	verranno rispettati nel caso l'Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a	
	tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi	
	dovuto dall'Azienda è conforme a quello prescritto dalla normativa vigente.	
	Fatturazione, modalità e termini di pagamento sono disciplinati dal regolamento di	
	“Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati	
	nei confronti della Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei	
	Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118”,	
	approvato con DCA n. U00308/2015 e seguenti U00032/2017, U000289/2017 e	
	U00504/2017, il quale regolamento si intende integralmente recepito pur se non	
	materialmente allegato agli atti di gara.	
	E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Asl, di	
	interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolato, nonché dal Disciplinare	
	di Gara e dai relativi allegati. L'Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non	
	acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.	
	La fatturazione da parte dell'Affidatario potrà avvenire solamente nel momento in	
	cui questa UOC E-Procurement sarà in possesso del collaudo positivo definitivo di	
	ogni strumentazione fornita. Detto collaudo potrà essere certificato unicamente a	
	cura della preposta e competente UOC di Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile, a	
	seguito dell'avvenuta installazione preventiva delle attrezzature da parte	
	dell'Aggiudicatario, e sarà svolto in contraddittorio con l'Aggiudicatario stesso. Fa	
	esclusivamente fede la data di collaudo positivo risultante dagli appositi verbali	

redatti dalla UOC aziendale predetta. La durata del periodo di garanzia offerto dall'Affidatario decorrerà dalla data del suddetto collaudo definitivo riportante esito positivo.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: **Sede di**

IBAN IT

ART. 10 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 11 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura. A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**Allegato N° 4 Copia RCT Polizza n. - con massimale non inferiore a 1.500.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere

all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto._____

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo

deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

5. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

6. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

7. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma

1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
9. Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

	g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;	
	h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;	
	i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;	
	j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;	
	k) frode nell'esecuzione del Contratto;	
	l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;	
	m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.	
	10. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.	
	11. In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.	
	12. L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi	

contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

13. L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

14. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 13 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

2. L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal capoverso che precede, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

4. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

5. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 14 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario

Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 15 – CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO E

SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di **non voler** sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 16 – PENALI

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le seguenti penali:

- a) 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
- b) 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di collaudo concordate con questa Asl;
- c) 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

- | | |
|----|--|
| d) | 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate difettose in fase di Collaudo, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo; |
| e) | €1.000,00 in misura fissa in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell'anno solare di riferimento, dell'obbligo di Manutenzione Programmata delle Apparecchiature previsto dal presente Capitolato; |
| f) | 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo; |
| g) | 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse), nei casi previsti dall'art. 2 lettera b.3) del presente Capitolato; |
| h) | 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di Fermo Macchina nel corso del periodo di garanzia; |
| i) | €1.000,00 in misura fissa, nel caso in cui si verificano, nel corso del periodo di garanzia, in un anno solare complessivamente più di 7 (sette) giorni solari di Fermo Macchina, sommando i guasti e/o malfunzionamenti delle Apparecchiature, o di una o più parti di esse, oggetto di fornitura; |
| j) | €500,00 in misura fissa, in caso di mancata o parziale o difforme effettuazione dei corsi formativi per il personale ASL, secondo quanto |

previsto dall'art. 7 del presente Capitolato e secondo quanto sarà specificatamente concordato e calendarizzato al riguardo con questa Stazione Appaltante;

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti al presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di alla Deliberazione DG. n.1620/2018.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 s. m. i., la vigente legislazione regionale per le ASL, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'oneri, l'offerta tecnica e tutta la documentazione di gara.

Le disposizioni del Capitolato e del Disciplinare prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.

Letto, approvato e sottoscritto

.....

AZIENDA S.L. DI VITERBO

.....

Il Direttore Generale

.....

Dr.ssa Daniela DONETTI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

.....

Azienda S.L. di Viterbo

.....

Il Direttore Generale

.....

Dr.ssa Daniela DONETTI

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 "Codice Amministrazione Digitale".